



**COMUNE DI REFRONTOLO**  
**Provincia di Treviso**

*Ufficio competente: U.U. RAGIONERIA*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**n. 37 del 30-12-2020**

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 19:30, nella Residenza Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del sig. Canal Mauro, in qualità di Sindaco e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott.ssa Tomasi Angela. Eseguito l'appello risultano:

		<i>Presenti e Assenti</i>
Canal Mauro	Sindaco	<i>P</i>
Collodel Roberto	Consigliere	<i>P</i>
Meneghel Federica	Consigliere	<i>P</i>
Campodall'Orto Gabriella	Consigliere	<i>P</i>
Della Colletta Andrea	Consigliere	<i>P</i>
Meneghin Ylenia	Consigliere	<i>A</i>
Doimo Francesca	Consigliere	<i>P</i>
De Stefani Roberto	Consigliere	<i>P</i>
De Diana Gianpiero	Consigliere	<i>P</i>
Barouz Es Saadiya	Consigliere	<i>P</i>
Bottega Nicola Attilio	Consigliere	<i>P</i>
		<i>Presenti 10 Assenti 1</i>

Corbanese Matteo (assessore esterno)	<b>P</b>
--------------------------------------	----------

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 22-12-2020

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

### IL SINDACO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (500.000,00 nel primo triennio);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato che il 26 novembre u.s., il Ministero Economia e Finanze/Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet gli indirizzi sugli adempimenti di cui all'art. 20 del TUSP:

- chiarendo le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del citato comma 4 in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;
- fornendo alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2019 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020;
- evidenziando che, come avvenuto gli scorsi anni, l'adempimento previsto dal TUSP (art. 20) si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti e attraverso

l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno pertanto acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

Visti gli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione, composti dalle schede predisposte dal M.E.F., a seguito degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche";

Ritenuto di escludere dalla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, le partecipazioni indirette evidenziate nel succitato allegato B), per le seguenti motivazioni:

"L'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, disciplina le varie definizioni contenute nel testo normativo e, al comma 1, lett. g), dà la seguente definizione di "partecipazione indiretta": *"La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica."*

L'esatta definizione di controllo la troviamo, invece, nell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che, testualmente, recita: *"La situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo."*

Ebbene, nei confronti delle partecipazioni dirette, che a loro volta detengono partecipazioni in altre società, il Comune non può esercitare l'attività di controllo, così come prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto:

- 1) non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,
- 2) non dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria,
- 3) non ha un'influenza dominante verso tale società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa,
- 4) non è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo di tali società, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;

Dato atto che in seguito alla decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, la società Asco Holding SpA ha istituito, con l'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 11 novembre 2019, mediante l'introduzione di un'apposita clausola nello statuto, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocarsi ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria che straordinaria) anche su iniziativa di un singolo socio pubblico.

Dato atto che tale assemblea speciale ha natura meramente consultiva ed è finalizzata a coordinare l'azione collettiva dei soci pubblici;

Dato atto, inoltre che per la società partecipata da Alto Trevigiano Servizi Srl non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP in quanto trattasi di partecipata di società quotate;

Ritenuto, pertanto, di effettuare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, solamente per le società partecipate direttamente dal Comune;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Preso atto che nella precedente ricognizione ordinaria (che ha interessato solo le partecipazioni dirette), effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2019, è stato deciso quanto segue:

- a) con specifico riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.a. con la quota dello 2,2%: "fusione di Asco Holding con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P" tenuto conto che le attività poste in essere da Asco Holding per rientrare nelle condizioni per il legittimo mantenimento delle partecipazioni dal parte degli Enti nel rispetto del D.Lgs. n. 175/2019 sono avvenute negli ultimi mesi del 2019 e attualmente non viene ancora rispettato il requisito in relazione al numero dei dipendenti;
- b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 0,83%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
- c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con la quota del 1,0613%: la società è stato oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;

Evidenziato quanto segue in merito ad Asco Holding S.p.a.:

- a seguito della ricognizione straordinaria, con nota del 10.11.2017 prot. n. 8987 il Comune ha trasmesso ad Asco Holding S.p.a. la deliberazione n. 19 del 30.09.2017;
- il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P. non ha trovato riscontro nelle successive decisioni assembleari societarie;
- in data 08.06.2018 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato di convocare un'assemblea straordinaria per il giorno 20 luglio 2018, in prima convocazione, e per il giorno 23 luglio 2018, in seconda convocazione, per proporre l'adozione di alcune modifiche al vigente Statuto, volte anche ad allineare la società alle attuali previsioni normative;
- con deliberazione n. 11 del 12.07.2018 avente ad oggetto "Asco Holding Spa. Approvazione modifiche statutarie", il Consiglio Comunale di Refrontolo ha approvato le modifiche allo statuto della partecipata e ha dato mandato al Sindaco, o al Vice Sindaco in caso di sua assenza, di presenziare all'Assemblea dei Soci di Asco Holding Spa, per apportare le modifiche allo Statuto riportate nell'allegato sub A) alla deliberazione stessa;
- nell'assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.a., tenutasi in seconda convocazione il giorno 23 luglio 2018, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione sono state approvate con voto favorevole della maggioranza dei votanti, e quindi, come stabilito dal Consiglio Comunale, il Comune di Refrontolo ha concorso all'adozione della deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2018 il Comune di Refrontolo ha rinunciato ad esercitare il diritto d'opzione sulle azioni recedute dai soci che non hanno concorso all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del nuovo statuto;

- con la medesima deliberazione sopra citata, l'Amministrazione Comunale ha approvato lo stato di attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, confermando sia la partecipazione strategica in Asco Holding Spa, sia l'azione di razionalizzazione decisa con la deliberazione di revisione straordinaria di C.C. n. 19/2017, avvalendosi solo in ultima istanza della ipotesi residuale di alienazione delle quote;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2018, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018, 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance;
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2019 sono state modificate le deliberazioni di razionalizzazione 2017 e 2018 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 decidendo di:

- confermare, la partecipazione in Asco Holding S.p.a. e di approvare un processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della medesima società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, avviando interlocuzioni con il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding affinché sia implementato l'*iter* societario volto ad adottare un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un'assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nelle citate sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "*le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)*";
- rafforzare la capacità operativa di Asco Holding S.p.a. e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci;
- mantenere la partecipazione in Asco Piave S.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), in quanto gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale; quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare un'attenzione sociale e alle esigenze di approvvigionamento locale;

- con riferimento alla partecipazione in Asco TLC S.p.a. di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.a.:
  - a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa come oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.
  - b) per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura.

Preso inoltre atto di quanto segue:

- in seguito alla decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, Asco Holding ha istituito, con l'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 11 novembre 2019, mediante l'introduzione di un'apposita clausola nello statuto, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocarsi ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria che straordinaria) anche su iniziativa di un singolo socio pubblico. Tale assemblea speciale ha natura meramente consultiva ed è finalizzata a coordinare l'azione collettiva dei soci pubblici;
- con le modifiche statutarie introdotte a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del 11.11.2019 la società:
  - ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1 dello statuto);
  - a seguito dell'introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (art. 21 dello statuto) ha dato avvio al rinforzo della governance della holding, consentendo a ciascun Comune Socio di coordinare i poteri decisorii dei soci pubblici in sede di assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione, e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- con riferimento alla criticità del personale, la società Asco Holding ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave Spa a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding Spa. A tal fine la società ha provveduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione e un addetto alla segreteria affari societari. E' in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.
- Ascopiave Spa ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy Spa. Per effetto di tale operazione con il Gruppo Hera, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate alla società EstEnergy Spa controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave Spa.
- Asco Holding Spa ha dato avvio nel mese di dicembre 2019 ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata Asco TLC Spa. A tal fine la società Asco Holding Spa ha affidato un incarico

- esterno per supportarla nei processi di valorizzazione di Asco Tlc Spa e un incarico per supportarla negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) dall'attuale situazione emergenziale epidemiologica;
- in seguito a quanto sopra specificato le criticità evidenziate nelle precedenti revisioni si possono considerare superate e pertanto la partecipazione nella società può essere mantenuta senza ulteriori interventi.

Vista la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, adottato nel 2019, come risultante nell'allegato A) alla presente proposta di deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, come risultante nell'allegato B) alla presente proposta di deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, in esito alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019:

- a) per quanto riguarda la partecipazione di Asco Holding Spa con la quota del 3,145%: può essere mantenuta senza interventi in quanto le criticità evidenziate nelle precedenti revisioni si possono considerare superate;
- b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 0,83%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
- c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con la quota del 1,0613%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;

Vista l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine del 31 dicembre per l'approvazione della presente revisione ordinaria come disposto dall'art. 20, c.1, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e per l'approvazione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, adottato nell'anno 2019, come disposto dall'art. 20, c.4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Tutto ciò premesso;

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse e l'intera narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, adottato nel 2019, come risultante nell'allegato A) alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto dalle schede predisposte dal M.E.F., a seguito dei citati *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"*;

- 3) di approvare l'elenco di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, contenuto nell'allegato B) alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la razionalizzazione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;
- 5) di approvare l'esito della ricognizione effettuata alla data del 31 dicembre 2019, come risultante dall'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, composto dalle schede predisposte dal M.E.F., a seguito dei citati *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”*;
- 6) di approvare, quindi, le misure derivanti dall'esito della ricognizione ordinaria (che ha interessato solo le partecipazioni dirette), effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, consistenti:
  - a) per quanto riguarda la partecipazione di Asco Holding Spa con la quota del 3,145%: può essere mantenuta senza interventi in quanto le criticità evidenziate nelle precedenti revisioni si possono considerare superate;
  - b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 0,83%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
  - c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con la quota del 1,0613%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;
- 7) di dare atto che la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2019 e l'esito della ricognizione e della razionalizzazione di cui alla presente proposta di deliberazione sia comunicato al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi degli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”*, di cui in premessa;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento nel sito comunale e, precisamente, nell'Amministrazione Trasparente;
- 9) di dichiarare l'atto amministrativo derivante dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Udita la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale;

Atteso che non vi sono interventi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;

Consiglieri presenti al momento del voto n. 10

Con voti espressi in forma palese:

- favorevoli n. 10
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

### DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione nel testo soprariportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suesesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:

Consiglieri presenti al momento del voto n. 10

Con voti espressi in forma palese:

- favorevoli n. 10
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco  
sig. Canal Mauro

IL Vice Segretario Comunale  
dott.ssa Tomasi Angela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**COMUNE DI  
REFRONTOLO**

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE  
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE PARTECIPAZIONI  
ADOTTATO NELL'ANNO 2019**

*(Art. 20, c. 4, TUSP)*

## 1. INTRODUZIONE

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2019, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2020, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019.

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Le informazioni possono essere inquadrare in apposite schede – una per ciascuna partecipazione interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro complesso, compongono la relazione sull'attuazione.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di razionalizzazione - determinazioni" sono state confermate le misure già decise con la precedente ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2017, consistenti:

- a) con specifico riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.a. con la quota dello 2,2%: "fusione di Asco Holding con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P, previo approfondimento di tutte le sue componenti e risvolti, con particolare riferimento alla valutazione economico-finanziaria e patrimoniale della società, da individuare tramite la redazione di un progetto di fusione che illustri analiticamente le ipotesi possibili e fornisca tutti gli elementi e documenti necessari per l'adozione degli appropriati provvedimenti; in ultima istanza, qualora le proposte tecnico-economiche di fusione con altre società non fossero convenienti per l'ente, l'alienazione della partecipazione con modalità tali da garantire l'efficace utilizzo delle risorse e l'equilibrio di bilancio dell'Ente, nell'ambito in particolare delle disposizioni in materia di finanza pubblica";
- b) con specifico riferimento alla partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 0,83%: "mantenere la propria partecipazione nella società".

Per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con la quota del 1,0613%: la società è stato oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è

considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a..

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2019 sono state modificate le deliberazioni di razionalizzazione 2017 e 2018 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di razionalizzazione - determinazioni" sono state confermate le misure già decise con la precedente ricognizione ordinaria, consistenti:

- a) con specifico riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.a. con la quota dello 2,2%: "fusione di Asco Holding con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P" tenuto conto che le attività poste in essere da Asco Holding per rientrare nelle condizioni per il legittimo mantenimento delle partecipazioni dal parte degli Enti nel rispetto del D.Lgs. n. 175/2019 sono avvenute negli ultimi mesi del 2019 e attualmente non viene ancora rispettato il requisito in relazione al numero dei dipendenti;
- b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 0,83%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
- c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con la quota del 1,0613%: la società è stato oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;

Viene pertanto compilata l'apposita scheda relativamente alla società Asco Holding Spa.

## 2. ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018

### SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

<b>Codice Fiscale</b>	03215740261
<b>Denominazione</b>	Asco Holding Spa

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>Indicazioni per la compilazione</b>
<b>Stato di attuazione della procedura</b>	Procedura di fusione non avviata
<b>Motivazioni del mancato avvio della procedura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 del 30/09/2017 di "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017" ha deciso, con adeguata motivazione, di proporre la fusione di Asco Holding con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P;</li> <li>- Con nota del 10.11.2017 prot. n. 8987 il Comune ha trasmesso ad Asco Holding S.p.a. la deliberazione n. 19 del 30.09.2017;</li> <li>- Il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P. non ha trovato riscontro nelle successive decisioni assembleari societarie.</li> </ul>
<b>Stato di avanzamento della procedura</b>	

**Ulteriori informazioni\***

- In data 08.06.2018 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato di convocare un'assemblea straordinaria per il giorno 20 luglio 2018, in prima convocazione, e per il giorno 23 luglio 2018, in seconda convocazione, per proporre l'adozione di alcune modifiche al vigente Statuto, volte anche ad allineare la società alle attuali previsioni normative;
- Con deliberazione n. 11 del 12.07.2018 avente ad oggetto "Asco Holding Spa. Approvazione modifiche statutarie", il Consiglio Comunale di Refrontolo ha approvato le modifiche allo statuto della partecipata e ha dato mandato al Sindaco, o al Vice Sindaco in caso di sua assenza, di presenziare all'Assemblea dei Soci di Asco Holding Spa, per apportare le modifiche allo Statuto riportate nell'allegato sub A) alla deliberazione stessa;
- Nell'assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.a., tenutasi in seconda convocazione il giorno 23 luglio 2018, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione sono state approvate con voto favorevole della maggioranza dei votanti, e quindi, come stabilito dal Consiglio Comunale, il Comune di Refrontolo ha concorso all'adozione della deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2018 il Comune di Refrontolo ha rinunciato ad esercitare il diritto d'opzione sulle azioni recedute dai soci che non hanno concorso all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del nuovo statuto;
- Con la medesima deliberazione sopra citata, l'Amministrazione Comunale ha approvato lo stato di attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, confermando sia la partecipazione strategica in Asco Holding Spa, sia l'azione di razionalizzazione decisa con la deliberazione di revisione straordinaria di C.C. n. 19/2017, avvalendosi solo in ultima istanza della ipotesi residuale di alienazione delle quote;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs.

	<p>19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di razionalizzazione - determinazioni" sono state confermate le misure già decise con la precedente ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2017;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- In data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018, 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;</li><li>- Con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure;</li><li>- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2019 sono state modificate le deliberazioni di razionalizzazione 2017 e 2018 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019.</li><li>- In data 10/07/2019, l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha deliberato la riduzione del capitale sociale da € 140.000.000,00 ad € 66.002.998,45 (suddiviso in n. 98.054.779 azioni) mediante annullamento di n. 41.945.221 azioni in titolarità di soci receduti;</li><li>- In seguito a questa operazione la quota di partecipazione del Comune di Refrontolo è aumentata al 3,145% (rispetto al precedente 2,2%);</li><li>- L'Assemblea straordinaria dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere una clausola statutaria in seguito ritrascritta all'art. 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici", finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governarnce contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019;</li><li>- Con le modifiche statutarie introdotte a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del 11.11.2019 la società:</li></ul>
--	--

- ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1 dello statuto);
- a seguito dell’introduzione dell’Assemblea dei Soci pubblici (art. 21 dello statuto) ha dato avvio al rinforzo della governance della holding, consentendo a ciascun Comune Socio di coordinare i poteri decisorii dei soci pubblici in sede di assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione, e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- Con riferimento alla criticità del personale, la società Asco Holding ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave Spa a supporto dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding Spa. A tal fine la società ha provveduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l’organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all’attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione e un addetto alla segreteria affari societari. E’ in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.
- Ascopiave Spa ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un’alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	<p>ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy Spa. Per effetto di tale operazione con il Gruppo Hera, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate alla società EstEnergy Spa controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave Spa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asco Holding Spa ha dato avvio nel mese di dicembre 2019 ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata Asco TLC Spa. A tal fine la società Asco Holding Spa ha affidato un incarico esterno per supportarla nei processi di valorizzazione di Asco Tlc Spa e un incarico per supportarla negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) dall'attuale situazione emergenziale epidemiologica.</li> </ul>

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**COMUNE DI  
REFRONTOLO**

**REVISIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI  
Art. 20, c.1, D.Lgs. n. 175/2016**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2019**

# SEZIONE 1

## PARTECIPAZIONI DETENUTE

Il Comune di Refrontolo alla data del 31/12/2019 deteneva una partecipazione societaria **diretta** nei seguenti organismi:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 3,145%;
2. Società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) con una quota del 1,0613%;
3. Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 0,83%;

Relativamente alle partecipazioni nella società Asco Holding Spa si precisa che:

- con deliberazione n. 11 del 12.07.2018 avente ad oggetto “Asco Holding Spa.. Approvazione modifiche statutarie”, il Consiglio Comunale di Refrontolo ha approvato alcune modifiche allo statuto della partecipata e ha dato mandato al Sindaco, o al Vice Sindaco in caso di sua assenza, di presenziare all’Assemblea dei Soci di Asco Holding Spa, per apportare le modifiche allo Statuto riportate nell’allegato sub A) alla deliberazione stessa;
- in data 23/07/2018, l’assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato le modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance, riconoscendo a quei soci che non avessero concorso all’adozione della relativa delibera, entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della stessa, il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lettere a) e b), del codice civile, per tutte o parte delle proprie azioni, ciò in quanto le modifiche statutarie comprendevano, tra l’altro, la proroga del termine di durata della Società e l’introduzione di limiti alla circolazione delle azioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2018 il Comune di Refrontolo ha rinunciato ad esercitare il diritto d’opzione sulle azioni recedute dai soci che non hanno concorso all’adozione della deliberazione assembleare di approvazione del nuovo statuto;
- in data 10/07/2019, l’assemblea di Asco Holding S.p.a. ha deliberato la riduzione del capitale sociale da € 140.000.000,00 ad € 66.002.998,45 (suddiviso in n. 98.054.779 azioni) mediante annullamento di n. 41.945.221 azioni in titolarità di soci receduti;
- in seguito a questa operazione la quota di partecipazione del Comune di Refrontolo è aumentata al 3,145% (rispetto al precedente 2,2%).

Il Comune partecipava inoltre **indirettamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 51,043%;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91%;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che detiene una quota del 90%;
4. Società Alvermann Srl Unipersonale Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 100%;
5. Savno Srl tramite il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio (CIT) che detiene una quota del 60%;

6. Bioman S.p.a. tramite il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio (CIT) che detiene una quota del 1,01%;
7. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) che detiene una quota del 10,66%;
8. Società Informatica Territoriale Belluno Srl tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che detiene una quota del 20%;

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di razionalizzazione - determinazioni" sono state confermate le misure già decise con la precedente ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 settembre 2017.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2019 sono state modificate le deliberazioni di razionalizzazione 2017 e 2018 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di razionalizzazione - determinazioni" sono state confermate le misure già decise con la precedente ricognizione ordinaria.

## SEZIONE 2

### RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE CON INDICAZIONE DELL'ESITO

#### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Asco Holding Spa	03215740261	3,145%	Mantenimento della partecipazione	
Alto Trevigiano Servizi Srl	04163490263	1,0613%	Non soggetta a revisione	Società quotata
Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.	04212070264	0,83%	Non soggetta a revisione	Comma 6-bis, art. 26 D.Lgs. n. 175/2019

L'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: "p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". A tali società, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni ivi indicate "solo se espressamente previsto"; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate; e dunque ove non vi sia una espressa previsione di applicabilità, il TUSP non trova applicazione a tali soggetti; tuttavia, se le società partecipate dalla società "tramite" quotata sono controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche, a tali società si applicano comunque le disposizioni del TUSP;

La società Alto Trevigiano Servizi Srl è oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a..

La società infatti esula dal perimetro di applicazione dell'art. 20, comma 2, del TUSP in quanto rientra nella definizione di società quotata avendo emesso strumenti finanziari a lungo termine (cd. Hydrobond) quotati in mercati regolamentati (Extra Mot Pro), per finanziare la progettazione e realizzazione di importanti piani di investimento atti a migliorare e potenziare le infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio dei Comuni soci.

A tale proposito, si evidenzia che A.T.S. s.r.l., con altre società di gestione del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR Lazio-Roma per l'annullamento dell'Orientamento del 22 giugno 2018 sulla "Nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175".

La società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. è oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società

costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

Asco Holding Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Ascopiave Spa	03916270261	51,043%	Non soggetta a ricognizione	Società quotata
Asco Tlc Spa	03553690268	91,00%	Non soggetta a ricognizione	
Bim Piave Nuove Energie Srl	04020760262	10,00%	Non soggetta a ricognizione	
Alvermann Srl in liquidazione	04184710269	100%	Non soggetta a ricognizione	

Una società si considera partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Le partecipazioni indirette sopra citate non sono partecipazioni detenute attraverso una "tramite controllata" e pertanto non sono oggetto di ricognizione.

Alto Trevigiano Servizi Srl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Vivereacqua S.c.a.r.l.	04042120230	10,66%	Non soggetta a ricognizione	

Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP in quanto trattasi di partecipata di società quotata.

Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Savno Srl	03288870276	60,00%	Non soggetta a ricognizione	
Bioman Spa	02601751205	1,01%	Non soggetta a ricognizioni	

I Consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del

TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da esse detenute.

Non sono oggetto di ricognizione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi. Pertanto non sono oggetto di ricognizione le società Savno Srl e Bioman Spa sopra indicate.

#### Consorzio Bim Piave di Treviso

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Società Informatica Territoriale Belluno Srl	01034290252	20,00%	Non soggetta a ricognizione	

Non è oggetto di ricognizione la partecipazione dell'Ente nel Consorzio Bim Piave. Rientrando lo stesso nel perimetro soggettivo del TUSP di conseguenza non è oggetto di ricognizione la Società Informatica Territoriale Belluno Srl (SIT).

## SEZIONE 3

### INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

1	Asco Holding Spa C.F. 03215740261
---	--------------------------------------

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	03215740261
<b>Denominazione</b>	Asco Holding Spa
<b>Data di costituzione della società</b>	28/06/1996
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	NO
<b>La società è un GAL <sup>(2)</sup></b>	NO

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure consorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	TV

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438/980098
FAX *	0438/82096
Email *	ASCOHOLDING@PEC.ASCOCERT.IT

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. ATECO K.64.2 – Attività delle società di partecipazione (Holding)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazione per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	

NOME DEL CAMPO	Indicazione per la compilazione
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>	
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ##</b>	no
<b>Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi<sup>(3)</sup></b>	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup></b>	

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
<b>Numero medio di dipendenti</b>	0 (dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse ed è in via di identificazione anche una sesta risorsa)
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	5
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	€ 78.638,00
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3 (+ 2 supplenti)
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	€ 71.941,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Approvazione bilancio</b>	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	99.545.775,00	27.252.583,00	27.354.325,00	21.983.884,00	22.243.547,00

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>			
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>			

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8,00		
A5) Altri Ricavi e Proventi	11.468,00	376.864,00	129.906,00
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni	102.218.338,00	25.975.657,00	25.975.657,00
C16) Altri proventi finanziari	16.134,00	38.161,00	114.304,00
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni		1.957.713,00	1.895.183,00

## 3 Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			

<b>I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione</b>			
<b>II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione</b>			
<b>II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione</b>			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	3,145%
<b>Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup></b>	
<b>Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup></b>	
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup></b>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Tipo di controllo</b>	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	<b>Sì</b>
<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
<b>CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup></b>	
<b>Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup></b>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Svolgimento di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(10)</sup></b>	
<b>Esito della revisione periodica</b>	mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Modalità (razionalizzazione) <sup>(11)</sup>	
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(11)</sup>	
<p><b>Note*</b></p>	<p>L'Assemblea straordinaria dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere una clausola statutaria in seguito ritrascritta all'art. 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici", finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governarncce contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019.</p> <p>Con le modifiche statutarie introdotte a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del 11.11.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1 dello statuto);</li> <li>2. a seguito dell'introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (art. 21 dello statuto) la società ha dato avvio al rinforzo della governance della holding, consentendo a ciascun Comune Socio di coordinare i poteri decisori dei soci pubblici in sede di assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione, e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA.</li> </ol> <p>Con riferimento alla criticità della mancanza di personale Asco Holding ha provveduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione e un addetto alla segreteria affari societari. E' in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.</p> <p>In seguito a quanto sopra specificato le criticità evidenziate nelle precedenti revisioni si possono considerare superate e pertanto la partecipazione nella società può essere mantenuta senza ulteriori interventi.</p>

- (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
- (10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- (11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
- \* Campo con compilazione facoltativa

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	04163490263
<b>Denominazione</b>	Alto Trevigiano Servizi Srl
<b>Data di costituzione della società</b>	06/07/2007
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	SI – Strumenti finanziari: HYDROBOND – mercato: Extra Mot Pro
<b>La società è un GAL <sup>(2)</sup></b>	NO

<sup>(1)</sup>Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup>Nell’applicativo e società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	TV
<b>Comune</b>	Montebelluna
<b>CAP *</b>	31044
<b>Indirizzo *</b>	Via Schiavonesca Priula 86

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Telefono *	0423/2928
FAX *	0423/292929
Email *	info@altotrevigianoservizi.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO E.36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ##	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi <sup>(3)</sup>	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

<sup>(3)</sup>Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup>Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	277
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 70.745,00

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 + 2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 26.208,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.145.561,00	3.089.983,00	1.980.085,00	3.103.178,00	3.896.158,00

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.192.921,00	41.526.990,00	42.410.240,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.961.188,00	5.238.232,00	3.353.126,00
di cui Contributi in conto esercizio			

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			

C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Quota diretta <sup>(5)</sup>	1,0613%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup>Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup>Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup>Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

<sup>(8)</sup>Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Servizio idrico integrato
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(10)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(11)</sup></b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(11)</sup></b>	
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</b>	
<b>Note*</b>	Trattandosi di società quotata Alto Trevigiano Servizi Srl non è oggetto di revisione

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(11)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

\* Campo con compilazione facoltativa

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	04212070264
<b>Denominazione</b>	G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.
<b>Data di costituzione della società</b>	19/02/2008
<b>Forma giuridica</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	NO
<b>La società è un GAL <sup>(2)</sup></b>	SI

<sup>(1)</sup>Compilare se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup>Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	TV
<b>Comune</b>	Pieve di Soligo
<b>CAP *</b>	31053

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Indirizzo *</b>	Via Roma 4 - Solighetto
<b>Telefono *</b>	0438/82084
<b>FAX *</b>	0438/1890241
<b>Email *</b>	segreteria@galaltamarca.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Attività 1</b>	Cod. ATECO 70.21 – Promozione, sviluppo locale e delle attività economiche del territorio
<b>Attività 2</b>	
<b>Attività 3</b>	
<b>Attività 4</b>	

### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Società in house</b>	no
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup></b>	
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	no
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>	
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ##</b>	no
<b>Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi<sup>(3)</sup></b>	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup></b>	

<sup>(3)</sup>Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup>Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	2

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	<p>Carlet Giuseppe (Presidente): indennità € 666,66 mensili + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 8.382,91</p> <p>Brugnera Lorenzo (Vicepresidente): gettoni di presenza € 50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 426,01</p> <p>Fraccaro Gian Maria (Consigliere): gettoni di presenza € 50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 438,80</p> <p>Golfetto Marco (Consigliere): gettoni di presenza € 50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 572,07</p> <p>Moschetta Eleonora (Consigliere): gettoni di presenza € 50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 207,38</p>
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	258,00	1.627,00	1.077,00	1.252,00	1.075,00

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	261.165,00	128.899,00	234.318,00

<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	10.504,00	187.370,00	4.837,00
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>		178.015,00	

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>			
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>			
<b>C15) Proventi da partecipazioni</b>			
<b>C16) Altri proventi finanziari</b>			
<b>C17 bis) Utili e perdite su cambi</b>			
<b>D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni</b>			

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
<b>Interessi attivi e proventi assimilati</b>			
<b>Commissioni attive</b>			

## 4. ¶ Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
----------------	------	------	------

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,83%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup>Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup>Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup>Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Denominazione della società quotata controllante</b> <sup>(8)</sup>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Sviluppo economico segreteria tecnica ed amministrativa dell'Intesa Programmatica d'Area Terre Alte
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b> <sup>(9)</sup>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)</b> <sup>(10)</sup>	
<b>Esito della revisione periodica</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione)</b> <sup>(11)</sup>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b> <sup>(11)</sup>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note*	Il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(11)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

\* Campo con compilazione facoltativa.



**COMUNE DI REFRONTOLO**  
**Provincia di Treviso**

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. N. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

**Regolarita' Tecnica**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-2020

Il Responsabile del servizio  
Ferracin Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**COMUNE DI REFRONTOLO**  
**Provincia di Treviso**

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. N. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

**Regolarita' Contabile**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-2020

Il Responsabile del servizio  
Ferracin Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**COMUNE DI REFRONTOLO**  
Provincia di Treviso

---

**Allegato alla deliberazione**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 37 del 30-12-2020**

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 29.

Refrontolo, 14-01-2021

L' INCARICATO  
*dott.ssa Tomasi Angela*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI REFRONTOLO**  
Provincia di Treviso

---

**Allegato alla deliberazione**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 37 del 30-12-2020**

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 25-01-2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI  
*dott.ssa Tomasi Angela*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa